



**Comune di Valtopina**  
(provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF**

**ART. 1**  
**FINALITÀ**

1 - Il presente Regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- a - ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b- indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1 - Presupposto dell'imposta è il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

**ART. 3**  
**ESCLUSIONI**

1 -Sono esclusi dal pagamento dell'imposta tutte i cittadini che nell'anno di riferimento non sono soggetti al pagamento dell'imposta sulle persone fisiche.

**ART. 4**  
**ESENZIONI**

1 - Per l'anno 2007 non vengono praticate esenzioni.

**ART. 5**  
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1 - L'aliquota relativa all'anno 2007 è stabilita nella misura dello 0,5 % del reddito imponibile ai fini IRPEF.

2-Per gli anni successivi, le aliquote e le eventuali soglie di esenzione, sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate adottato con delibera consiliare n. 282 del 30.10.98, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

3.L'applicazione delle suddette aliquote, se variate, ha effetto dalla data di pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002.

**ART. 6**  
**BASE IMPONIBILE**

1 - La base imponibile dell'imposta è il reddito complessivo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

**ART. 7**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1 - Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune nel quale il cittadino ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

**ART. 8**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1 - Soggetti passivi dell'imposta sono i contribuenti che hanno la residenza nel comune alla data 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.